

VOTO ASSISTITO DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITA'

IL SINDACO RENDE NOTO

A norma dell'art. 55 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, modificati dall'articolo unico della legge 5 febbraio 2003, n. 17, gli elettori che, per grave infermità, si trovino impossibilitati ad esercitare personalmente il diritto di voto, hanno facoltà di farsi accompagnare da un elettore, scelto volontariamente, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e in possesso della tessera elettorale permanente (art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

L'elettore affetto da grave infermità può farsi annotare, sulla propria tessera elettorale, facendone richiesta al comune di iscrizione elettorale, il diritto al voto assistito.

L'esercizio di tale facoltà è consentito agli elettori nella cui tessera elettorale è inserita l'annotazione del "diritto al voto assistito" e a quelli che presentano una certificazione medica, rilasciata da funzionari medici designati dall'Azienda Sanitaria Locale, che attesti il diritto al voto assistito.

Detta certificazione dovrà essere rilasciata immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione di qualsiasi diritto.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

IL SINDACO

Francesca Marchetti

Data 13 maggio 2025